

COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 32/2022

OGGETTO: Parere In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (Fondo 2022) con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8 comma 6 del CCNL 21.05.2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Nicola Filippetto (Presidente), dott. Carlo Chinellato e dott. Gianni Morandini,

VISTI

- la richiesta presentata in data 21.10.2022 di esprimere il parere ai sensi dell'art. 8 comma 6 del CCNL 21.05.2018, secondo il quale *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuate dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del d.lgs. 165/2001"*;
- L'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce che *" il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, sesto periodo"*.
- Il C.C.N.L. 21.05.2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina il fondo risorse decentrate e che stabilisce ai commi 2 e seguenti le voci che determinano sia gli incrementi stabili del fondo che gli eventuali incrementi variabili del fondo

Rilevato

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Presa visione

- della Determinazione n. 483 del 06.09.2022 di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, per una spesa complessiva pari ad € 256.967,67 ripartiti nel seguente modo:
 - Euro 197.627,02= per risorse stabili;
 - Euro 59.340,65= per risorse variabili;
- della pre-intesa del Contratto Collettivo Integrativo 2022 del Comune di Preganziol;
- della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria del 21.10.2022 redatta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e relativa al fondo di cui sopra ed al Contratto Collettivo Integrativo 2022;

Dato atto

- che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta coerente con gli importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2022-2024;
- che l'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017 come dispone l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 ammonta a € 189.580,00=;
- che il fondo 2016 è stato decurtato di € 4.457,00= quale consolidamento decurtazione anni 2011-2016 ed ulteriormente ridotto per l'anno 2016 in misura proporzionale di € 1.400,00= determinando una decurtazione stabile del fondo pari a € 5.857,00=;
- che non ricorre l'ipotesi di adeguamento in aumento o in diminuzione delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e Decreto Interministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno del 17.03.2019;
- che l'Accordo sulla destinazione delle risorse variabili per l'anno 2022 oggetto di pre-intesa prevede l'erogazione di somme di parte stabile e variabile per l'anno 2022 in applicazione del CCI 2019/2021 sottoscritto il 09.04.2021 e del CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali, nonché precedenti CCNL per quanto vigenti;
- che il fondo 2022, tenuto conto del trattamento accessorio complessivo del personale così come determinato e compreso il Segretario Comunale e i titolari di Posizione Organizzativa, nonché il fondo lavoro straordinario, decurtati delle risorse che non concorrono alla formazione del tetto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25.05.2017, n. 75;
- che gli importi sopra indicati risultano compatibili con il bilancio di previsione 2022/2024

Conseguentemente

In relazione a quanto sopra esposto, il Collegio rileva che i costi derivanti dall'applicazione economica dell'intesa preliminare in esame sono compatibili con le disposizioni del bilancio dell'Ente 2022/2024, ed attesta, che è stata rispettata la previsione normativa di cui all'art. 23 d.lgs. 75/2017.

Data della firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott. Gianni Morandini

Dott. Carlo Chinellato

Dott. Nicola Filippetto